



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

dal Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

e dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 AGOSTO 2008

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134,
recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione
di grandi imprese in crisi

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Allegato	»	7
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-legge introduce alcune modifiche alle disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato «decreto-legge n. 347 del 2003», al fine di ampliare l'operatività di tale provvedimento alla ristrutturazione di grandi imprese in crisi non solo finanziaria ma anche di tipo industriale, individuando una specifica disciplina per le grandi imprese operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali volta a garantire la continuità nella prestazione di tali servizi. A tale ultimo scopo, il presente provvedimento rimuove alcune restrizioni contenute nel decreto-legge n. 347 del 2003 e introduce norme di accelerazione dei relativi procedimenti.

Rispetto al decreto-legge n. 347 del 2003, si segnala quanto segue (articolo 1).

Le disposizioni del citato decreto-legge n. 347 del 2003 sono rese applicabili alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi, oltre che della procedura di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, anche della procedura di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo. Tale ampliamento consente pertanto alle imprese di avvalersi non soltanto di procedure di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa (come previsto dalla lettera *b*) del citato decreto legislativo n. 270 del 1999), ma anche delle procedure di cessione dei complessi aziendali previsti dalla lettera *a*) del medesimo decreto legislativo.

L'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria per le imprese operanti nei settori dei servizi pubblici essen-

ziali, nonché la nomina del commissario straordinario sono effettuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (in luogo del Ministro dello sviluppo economico); resta invariata la previsione che il decreto per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e per la nomina del commissario straordinario sia emanato secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (ove applicabile), e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto.

Viene specificato che la nozione di «imprese del gruppo» di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2003, comprende anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria. Viene altresì specificato che alle imprese di gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal decreto-legge n. 347 del 2003 per l'impresa soggetta alla procedura madre.

In deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali, il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti. La nuova disposizione prevede altresì che il prezzo di cessione non possa essere inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da un esperto indipendente. Tale modifica consente una maggiore rapidità nella scelta dell'acquirente dell'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria (me-

dante la trattativa privata o in esclusiva), ma garantisce la cessione ad un prezzo equo e tutelante per i creditori sociali in quanto pari, nel minimo, a quello risultante da una perizia appositamente redatta da un esperto indipendente nominato dal commissario stesso, al fine di non attribuire la determinazione del prezzo alla sola trattativa privata o in esclusiva.

La norma, inoltre, consente di autorizzare operazioni di concentrazione, altrimenti vietate, per ragioni di interesse generale. Anche in altri ordinamenti, come ad esempio in Germania, esistono disposizioni derogatorie rispetto alla disciplina *antitrust* volte ad autorizzare operazioni di concentrazione qualora la limitazione della concorrenza sia giustificata da un interesse pubblico predominante (§ 42 del *Gesetz Gegen Wettbewerbsbeschränkungen - GWB*).

In questo contesto, la previsione normativa si preoccupa, pur nel conseguimento dei preminenti interessi generali, di offrire adeguata tutela ai consumatori. È previsto che le operazioni siano comunicate preventivamente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la proposta di misure comportamentali volte a prevenire prezzi e altre condizioni ingiustificatamente gravose in conseguenza della concentrazione. Resta ferma la disciplina sull'abuso di posizione dominante. Si prevede altresì che l'*antitrust* definisca il termine, almeno triennale, entro il quale eventuali situazioni di monopolio debbano cessare. Si applica la normativa vigente in caso di inottemperanza.

L'ammissione delle imprese operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali alla procedura di amministrazione di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data dell'ammissione della procedura prevista dal decreto-legge n. 347 del 2003, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, licenze, certificazioni, concessioni o altri atti

o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure contemplate dal decreto-legge n. 347 del 2003. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003, le autorizzazioni, licenze o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente; tale modifica consente al commissario straordinario, per un periodo di sei mesi, la continuazione dell'impresa senza la perdita di autorizzazioni, licenze, certificazioni, concessioni o altri atti che potrebbero inficiare i risultati dell'azienda a seguito dell'ammissione all'amministrazione straordinaria.

Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali, i periodi di consultazioni sindacali ai fini della procedura di mobilità, della procedura di Cassa integrazioni guadagni straordinaria (CIGS) e quella di trasferimento d'azienda sono ridotti della metà.

Inoltre, la norma prevede che ai lavoratori delle imprese esercenti servizi pubblici essenziali che vengono sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, destinatari di ammortizzatori sociali, al fine di agevolarne la ricollocazione o il passaggio presso il cessionario o presso imprese terze si applicano tutti i benefici previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, per le assunzioni di lavoratori posti in mobilità.

Con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 2, si segnala quanto segue:

a) vengono definiti i periodi massimi di concessione della CIGS e della mobilità; viene inoltre prevista l'obbligatorietà della stipula del patto di servizio tra il lavoratore, destinatario del sostegno al reddito ai sensi del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e il Centro per l'impiego o le Agenzie incaricate del programma di reimpiego;

b) viene inoltre prevista una copertura di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2009-2014 per gli interventi di sostegno al reddito e di agevolazioni al reimpiego previsti dal decreto.

Con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 3, si segnala quanto segue:

a) tenuto conto del preminente interesse pubblico connesso alla necessità di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di Alitalia, di Alitalia Servizi e delle società da queste controllate è esclusivamente delle stesse so-

cietà. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile, oltre che di tali soggetti, anche dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici;

b) viene inoltre prevista una disposizione tesa a tutelare il risparmio dei piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia prevedendosi la loro ammissione ai benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

c) viene infine prevista l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n. 111.

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni in esame (articolo 1, comma 13, e articolo 2, commi 1 e 2) comportano un maggior ricorso e permanenza negli istituti di garanzia al reddito (CIGS e mobilità) e la fruizione dei benefici contributivi previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, nel caso di assunzione di lavoratori beneficiari di CIGS e mobilità.

Tenuto conto degli interventi previsti nell'ambito del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, viene incrementata l'evidenza contabile di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, lettera *a*), del predetto decreto-legge in misura pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, consentendo la concessione delle tutele e dei benefici nei limiti complessivi delle risorse previste nell'ambito della predetta evidenza contabile.

La copertura dell'onere derivante dall'incremento della citata evidenza contabile è assicurata:

quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

quanto a 30 milioni di euro a decorrere dal 2010 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Viene, inoltre, prevista l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente) per un importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39

Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

Art. 1. - (*Requisiti per l'ammissione*). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270», purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

Art. 2. - (*Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria*). - 1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro.

... *Omissis* ...

Art. 3. - (*Funzioni del commissario straordinario*).

... *Omissis* ...

1-*bis*. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa.

... *Omissis* ...

3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1.

... *Omissis* ...

Art. 4. - (*Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione*).

... *Omissis* ...

2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b*), del decreto medesimo, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-*bis*, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria. Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

... *Omissis* ...

4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del programma di ristrutturazione e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.

4-bis. Il programma di cessione è presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione.

4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi.

... *Omissis* ...

Art. 5. - (*Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo*). - 1. Il Ministero delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.

... *Omissis* ...

2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291

Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.

... *Omissis* ...

Art. 1-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento

di mobilità. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

... *Omissis* ...

Art. 1-*quinqüies*.

... *Omissis* ...

1-*quater*. La mancata comunicazione di cui al comma 1-*bis* è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n. 111

Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

... *Omissis* ...

Art. 1-*bis*.

... *Omissis* ...

4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo, alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione, alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o agli impegni da assumersi in relazione alla situazione della società, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte con delibera del Consiglio dei Ministri avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2008.

Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista e considerata l'importanza che i servizi forniti dalle società operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali non subiscano interruzioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ampliare l'operatività del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, alla ristrutturazione di grandi imprese in crisi non solo finanziaria, ma anche di tipo industriale, individuando una specifica disciplina per le grandi imprese operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali volta a garantire la continuità nella prestazione di tali servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge n. 347», dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera a), ovvero».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 347, le parole: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui al-

l'articolo 27, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera *a*), del medesimo articolo 27».

3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.»

4. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.

5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per "imprese del gruppo" si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività.»

6. Nella rubrica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «del commissario straordinario».

7. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera *a*), ovvero».

8. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a*), né quello di cui alla lettera *b*), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.»

9. Al comma 4-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le parole: «è presentato» sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere presentato».

10. Dopo il comma 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono aggiunti i seguenti:

«4-*quater*. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, il commissario

straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990.

4-sexies. L'ammissione delle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente.

4-septies. Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.»

11. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, dopo la parola: «ristrutturazione» sono inserite le seguenti: «o alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale».

12. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.».

13. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della metà. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in Cassa integrazioni guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.

2-quater. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, al fine di agevolare il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.».

Articolo 2.

1. I trattamenti di cassa integrazioni guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e suc-

cessive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa.

2. All'articolo 1-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, la parola: «derivanti» è sostituita dalla seguente: «derivate».

3. All'articolo 1-*quinqües* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

«1-*quinqües*. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a 1-*quater* del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego.».

4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto l'apposita evidenza contabile di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici nei limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza contabile. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal comma 6 dell'articolo 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente è integrata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 3.

1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate, in considerazione del preminente interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è posta a carico esclusivamente delle predette società. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società indicate nel primo periodo non può costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società.

2. Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società, sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le condizioni e le altre modalità di attuazione del presente comma.

3. Il comma 4 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n. 111, è abrogato.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 2008.

NAPOLITANO

BERLUSCONI – SCAJOLA – TREMONTI –
SACCONI – MATTEOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO

